



Hosting provider attivo responsabile sui contenuti protetti dal diritto d'autore

Silvano Donato Lorusso
Marta Minnici

Corte d'appello Roma

Risarcimento danni determinato con il criterio del prezzo del consenso

Responsabilità civile dell'hosting provider attivo e risarcimento danni determinato secondo il criterio del "prezzo del consenso".

Ai sensi dell'articolo 14 della direttiva E-commerce (e dell'articolo 16 del Dlgs 70/2003), nell'ambito della prestazione di un servizio, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio (hosting), il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate, a condizione che:

1 non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;

2 non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Tuttavia, il regime di favore stabilito dall'articolo 14 della direttiva citata (e trasfuso all'interno dell'articolo 16 Dlgs 70/2003), vale soltanto per l'hosting provider cosiddetto passivo.

A confermarlo è stata la Corte di cassazione che, con sentenza 7708/2019 (v. caso Rti Spa vs. Yahoo) ha sancito un importante principio di diritto in tema di responsabilità dell'hosting provider, chiarendo, altresì, la differenza tra la figura di hosting attivo e la figura di hosting passivo, per come già definita dalla

Corte di giustizia europea.

In particolare, la Suprema corte ha ribadito che un prestatore di servizi della società dell'informazione è qualificabile come hosting provider attivo se svolge un'attività che esuli da un servizio meramente tecnico, automatico e passivo. E ponga, invece, in essere una condotta attiva, come attività di filtro, aggregazione e promozione di contenuti. Per tale motivo, l'hosting provider attivo concorre nella commissione dell'illecito, non potendo essere ricompreso nell'esonero da responsabilità dettato dalla normativa sul commercio elettronico. A consolidare tale orientamento è stata, da ultimo, la decisione resa dalla Corte d'appello capitolina con sentenza 6532/2023.

Nel caso di specie, Rti, concessionaria di alcune reti televisive e titolare dei diritti di sfruttamento economico dei relativi marchi e di molteplici programmi ivi trasmessi, aveva convenuto in giudizio Vimeo. dinanzi al Tribunale di Roma, sezione speciale imprese, in quanto la titolare della piattaforma online, nonostante le diffide ricevute in precedenza, aveva consentito il caricamento e la diffusione di contenuti audiovisivi utilizzando i marchi oggetto di privativa della Rti.

Il Tribunale di Roma aveva:

- stabilito, e ordinato, a Vimeo la rimozione e la disabilitazione dalla piattaforma di tutti i contenuti audiovisivi riproducenti estratti dei programmi Rti oggetto di causa, così come individuati da Rti e dal Ctu;
- inibito a Vimeo ogni ulteriore violazione, perpetrata in qualunque forma e con qualunque mezzo, avente a oggetto brani audiovisivi estratti dai program-

mi Rti inibendone ogni uso e sfruttamento commerciale;

- fissato una somma di 5 mila euro dovuta da Vimeo per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata, condannando la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla società attrice.

Avverso tale sentenza, Vimeo interponeva appello. I giudici di secondo grado confermavano che Vimeo, quale hosting attivo, era responsabile per non aver impedito il caricamento di contenuti protetti dal diritto d'autore sulla propria piattaforma, e per non averli rimossi tempestivamente, dopo aver ricevuto le diffide da parte di Rti.

In particolare, secondo la Corte, l'hosting attivo era tenuto a fornire prova specifica dell'impossibilità tecnica o dell'inesigibilità di verificare la violazione del diritto d'autore, bloccando il caricamento illecito dei video o rimuovendoli successivamente; inoltre, ribadiva che in caso di diffida, l'hosting attivo era tenuto a predisporre strumenti idonei a rimuovere le informazioni, o disabilitarne l'accesso sulla base dei dati forniti da Rti, anche senza indicazione dell'Url.

In merito al risarcimento del danno patrimoniale, la Corte applicava il cosiddetto "criterio del prezzo del consenso", posto che, nell'ambito del diritto d'autore, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito del-

Data: 09.01.2024 Pag.: 34
 Size: 380 cm2 AVE: € 49780.00
 Tiratura: 91744
 Diffusione: 138603
 Lettori: 713000



l'autore dell'illecita pubblicazione e a ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione. Tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'articolo 128, comma 2, legge 633/1941.

La Corte d'appello, dunque, in

parziale riforma della sentenza impugnata, e confermata nel resto, ha condannato la Vimeo sia al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Rti, quantificati in circa 3,5 milioni di euro, che al risarcimento dei danni non patrimo-

niali. Un duro colpo per la Vimeo, ritenuta responsabile, non per la prima volta (si veda Corte d'appello di Roma, sentenza 5333/2022), per la pubblicazione non autorizzata di programmi televisivi appartenenti alla titolarità della Rti.

LA RIVISTA DIGITALE



RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

L'articolo pubblicato qui sopra è un estratto del commento pubblicato su Il Mensile – Responsabilità e Risarcimento (Direzione scientifica Mario Benedetti), parte integrante del Modulo24 Responsabilità e risarcimento che si propone di affrontare con taglio operativo le problematiche di ordine tecnico che il professionista è chiamato quotidianamente ad affrontare e risolvere nell'ambito della responsabilità civile e del risarcimento del danno.

Per consultare il Modulo24: modulo24responsabilita.ilssole24ore.com